



CITTA' di GINOSA
Provincia di Taranto

Ufficio Elettorale
P.zza Marconi - C.A.P. 74013
Tel. 099.8290204 - Fax.099.8244826
Cod. Fisc.: 80007530738 - P.I 00852030733

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E
PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art 21 della legge 10 Aprile 1951 n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405

RENDE NOTO

Che da oggi, e per tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana
- b) Godimento dei diritti civili e politici
- c) Buona condotta morale
- d) Età non inferiore ai **30 anni** e non superiore ai **65 anni**
- e) Titolo di studi di scuola media di primo grado (Licenza Media Inferiore)

Per i **Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello**, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), e d), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado (Diploma di Maturità) di qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, possono chiedere all'Ufficio Elettorale, o scaricare dal sito istituzionale dell'Ente, il modulo d'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, **entro il 31 luglio 2013.**

Ginosa, 30 Aprile 2013

Il Sindaco
Dott. Vito DE PALMA



AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI GINOSA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a

nato a il

tel. cell. fax

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione, residente in codesto Comune,

Via, N., in possesso del titolo di studio di

scuola media inferiore (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise);

scuola media superiore (per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello);

..... conseguito nell'anno presso

....., con sede in,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

GINOSA ,

IL RICHIEDENTE

.....
Ai sensi del D.Lg.s. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare (Legge 10 aprile 1951, n. 287)

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.
-